

continuativi, eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 1 anno oppure per periodi non continuativi fino ad un massimo di 12 mesi in un biennio.

La Cassa integrazione straordinaria (CIGS) opera invece in caso di sospensione o riduzione di attività motivata da:

- ristrutturazione o riconversione aziendale;
- crisi aziendale di particolare rilevanza;
- procedure concorsuali.

Il presupposto necessario per l'erogazione del trattamento è la presentazione di un programma mirato al rilancio dell'attività ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali. In questo caso l'Inps assicura ai dipendenti in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data di richiesta un'indennità nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

La durata della cassa integrazione straordinaria è:

- 24 mesi consecutivi per la ristrutturazione aziendale, prorogabile per due volte ciascuna per un altro massimo di 12 mesi;
- 12 mesi per crisi aziendale, prorogabile per altri 12 mesi;
- 12 mesi per procedure concorsuali, prorogabile per altri sei mesi.

2.9.7 Instaurazione del rapporto: cessazione.

I casi di cessazione (estinzione) del rapporto di lavoro:

- recesso unilaterale del datore di lavoro (licenziamento);
- recesso unilaterale del lavoratore (dimissioni);
- mutuo consenso;
- scadenza del termine, nei rapporti a tempo determinato;
- morte del lavoratore;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore.

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore che si dimette (ma anche in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro) le parti sono tenute a dare informazione e preavviso della decisione nei modi stabiliti dal contratto. L'obbligo di preavviso è volto ad evitare che l'interruzione del rapporto possa comportare conseguenze dannose alla controparte.